



Verbale di deliberazione n. 18

del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei laghi

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., ed ii., dell'art. 24 comma 4 della L.P. n. 19/2016 e ss.mm. ed ii. e del D.Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100..

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.10** presso la sede della Comunità della Valle dei Laghi sita in Valledlaghi (TN), p.zza Mons. Perli 3 (Vezzano), a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo P.I.Tre., si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi.

	Presente	Assente	(1)
Luca Sommadossi - Presidente	X		
David Angeli – Sindaco del Comune di Cavedine	X		
Michele Bortoli – Sindaco del Comune di Madruzzo	X		
Lorenzo Miori – Sindaco del Comune di Valledlaghi	X		

Assiste il Segretario generale reggente, Rossini Sara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Sommadossi, nella sua qualità di Presidente della Comunità della Valle dei Laghi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

(1) Precisare se giustificato (G) o ingiustificato (I)

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., ed ii., dell'art. 24 comma 4 della L.P. n. 19/2016 e ss.mm. ed ii. e del D.Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

IL CONSIGLIO DEI SINDACI DELLA COMUNITA'

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione come di seguito specificato.

Viste le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

Atteso che, ai sensi dell'art. 24 - L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.Lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, co. 1, L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 co. 1 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Atteso che per gli Enti locali della Provincia di Trento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, tiene luogo la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, prevista dall'art. 18 co. 3 bis 1 della L.P. 1° febbraio 2005, nr. 1, ricognizione effettuata attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno. I suddetti Enti adottano il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma.

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit., devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a duecentocinquantamila euro (importo così definito per gli enti locali dall'art. 24, comma 4 della L.P. 17/2010 e s.m.) in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e. partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.”

Richiamato altresì l'art. 24 della L.P. 27/2010 che prevede che gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 comma 3 e 7 commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016. In sintesi il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) dispone che:

- art. 2: vengono definiti i concetti di “servizi di interesse generale” (le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale) e di servizi di interesse economico “generale” (i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato);
- art. 3: Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- art. 4: Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire o acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) d’intesa con la Corte dei Conti ha pubblicato sul sito Internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto “le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione”.

Considerato altresì che contestualmente è stato annunciato che, unitamente alla raccolta degli esiti della ricognizione in oggetto, di cui è dovuta comunicazione alla Struttura ministeriale ed alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 175/2016, si procederà alla raccolta dei dati di cui al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, previsto dall’art. 17 D.L. 90/2014.

Richiamata la delibera del Commissario della Comunità n. 182 di data 22 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Comunità della Valle dei Laghi alla data del 31.12.2020.

Appurato che nel corso dell'anno 2021, si sono manifestate le seguenti modifiche societarie ed i sotto riportati fatti inerenti le partecipazioni della Comunità:

- il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.

L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021.

Tenuto conto che, a seguito di un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci, in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 4 dicembre 2020 veniva approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", il quale al punto 2) dava mandato ad una Commissione tecnica di valutare l'assetto delle partecipazioni provinciali, tra le quali figurava anche l'esame del mantenimento o soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi Scarl;


Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 728 di data 29 aprile 2022 ad oggetto "Adozione del documento denominato *Seconda relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022*, approvato con deliberazione giuntale n. 2019 di data 4 dicembre 2020" è stato preso atto di quanto proposto dalla Commissione tecnica e recepita la cessazione della società "Centro Servizi Condivisi soc.cons. Sca r.l."

La partecipazione, detenuta dalla Comunità della Valle dei Laghi indirettamente tramite le società, Trentino Riscossioni spa e Trentino Digitale spa, è pertanto cessata a far data dal 17 giugno 2021.

Verificato che, in considerazione di quanto sopra specificato, non sussiste ragione per l'immediata alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad eccezione della partecipazione indiretta in Centro Servizi Condivisi scarl e in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c. per le ragioni poc'anzi esposte.

Richiamate altresì la circolare del Consorzio dei Comuni, ns. prot. C16-7387 di data 24 novembre 2022, con la quale sono stati trasmessi i dati relativi alle società di sistema.

Ritenuto pertanto necessario riportare di seguito le società partecipate direttamente e indirettamente dalla Comunità della Valle dei Laghi al 31 dicembre 2021:



ritenuto altresì necessario riportare nello specifico le partecipazioni dirette ed indirette come di seguito indicato:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE / PARTIVA IVA PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,097%	mantenimento	
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0467%	mantenimento	
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	01533550222	0,54%	mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Riscossioni S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.	02307490223	12,50%	cessazione	Dal 17 giugno 2021

Partecipazioni indirette detenute attraverso Trentino Digitale S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l.	02307490223	12,50%	cessazione	Dal 17 giugno 2021

Partecipazioni indirette detenute attraverso Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Federazione Trentina della Cooperazione S.C.	00110640224	0,132%	mantenimento	

Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo s.c	00107860223	0,046%	razionalizzazione	cessione della partecipazione a titolo oneroso entro il 30 giugno 2023
Set Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,046%	mantenimento	

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e le relative disposizioni provinciali in materia devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Visto l'esito dell'analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute, effettuata come risulta dalla tabella riepilogativa e dalle schede di dettaglio che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 e dall'art. 239 del t.u.e.l., non risulta necessario il parere del revisore, in quanto non viene attuata da parte della Comunità della Valle dei Laghi alcuna operazione di razionalizzazione, alienazione, liquidazione o altra attività comportante la modifica della gestione del servizio.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., entrato in vigore il 15.06.2018, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- la L.p. 9.12.2015 n. 18;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che *"in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Viste:

- la deliberazione n. 11 dd. 10.02.2022, adottata dal Commissario nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione n. 12 dd. 10.02.2022, adottata dal Commissario nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e i relativi allegati;
- la deliberazione n. 13 dd. 10.02.2022, adottata dal Commissario nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

Visto che in base agli atti sopracitati, la competenza ad adottare la presente deliberazione è del Consiglio di Comunità.

Dato atto che, ai sensi dell'art.185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di decreto la Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile.

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 4 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 dalla Comunità della Valle dei Laghi direttamente e indirettamente, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e ss.mm., dell'art. 24 comma 4 della L.P. 19/20196 e ss.mm. ed ii. e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, come dettagliatamente riportate nelle schede di rilevazione allegate al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, che viene conseguentemente autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette:

 - Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa
 - Trentino Riscossioni Spa
 - Trentino Digitale Spa

partecipazioni indirette:

 - SET Distribuzione Spa
 - Federazione trentina della Cooperazione – Società cooperativa
 - Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c., Distretto Tecnologico Trentino Società S.c.a.r.l.
3. di dare atto, altresì, che per effetto della ricognizione di cui al precedente punto 1), si conferma il piano di razionalizzazione della partecipazione indiretta in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c., detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., società in *house providing*, entro il 30 giugno 2023 in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente individuate dall'art. 24, della L.p. n. 27/2010;
4. di prendere atto, infine, della cessazione della partecipazione indiretta "Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l." a far data dal 17.6.2021, detenuta per il tramite delle società "Trentino Riscossioni SpA e Trentino Digitale SpA;
5. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Comunità;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, dell'art. 21 del D.Lgs. 100/2017 e dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, con le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. di inviare copia del presente decreto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. (D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) e dall'art. 21 del D.lg. 16 giugno 2017, n. 100)

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 4 (quattro) componenti il Consiglio dei Sindaci.
9. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; (*)
 - c. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono alternativi

Allegato:

- a. Schede di rilevazione contenenti i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2021

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Luca Sommadossi



Il Segretario Generale reggente
dott.ssa Sara Rossini

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

